

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo – Soc. Coop.

Viale Pio XII, 4 – 00036 - Palestrina (RM)

Tel.: 06 953001 - Fax: 06 9535188

Email: [info@bancacentrolazio.net](mailto:info@bancacentrolazio.net) - Sito internet: [www.bancacentrolazio.net](http://www.bancacentrolazio.net)

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 201/09

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 454 - cod. ABI 08716

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161183

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il servizio di dopo incasso estero o accettazione di effetti, documenti ed assegni è un'operazione con la quale la banca provvede a incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è riconosciuto al cliente dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso).

Tale servizio permette inoltre al cliente di presentare all'incasso documenti esteri rappresentativi di merce (ad es. polizza di carico marittima) da inoltrare per l'incasso a banche italiane o estere (Dopo Incasso Export). I titoli e i documenti da incassare possono essere a scadenza o a vista e devono essere presentati dal cliente in tempo utile in modo da consentire alla Banca di inoltrarli al debitore prima della scadenza. L'operazione di incasso può richiedere tempi tecnici che possono raggiungere e/o superare le 5 settimane, detta tempistica è collegata alle operazioni di invio fisico dei titoli presso le banche estere.

Le banche restano rigorosamente estranee alle motivazioni commerciali e/o contrattuali dei pagamenti nonché alla gestione, sotto ogni profilo, delle merci il cui valore sia espresso da eventuali documenti presentati all'incasso.

Le operazioni di incasso sono disciplinate da specifiche Norme (NUU o UCP e URDG) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI o ICC) e dalle Norme della Camera di Commercio Internazionale (NUU o UCP e URDG) consultabili presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: [www.iccitalia.org](http://www.iccitalia.org), email: [icc@cciitalia.org](mailto:icc@cciitalia.org)).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari);
- mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari);
- irregolarità dell'assegno;
- contraffazione totale o parziale dell'assegno;
- il rischio di cambio, per gli assegni espressi in divisa estera, nella negoziazione e nella restituzione dell'impagato;
- il rischio Paese per possibilità di insolvenza o impedimenti ad effettuare il pagamento dovuti a motivi politici o sociali (ad. es guerre, embarghi, sommosse)

- disposizioni valutarie del Paese del debitore ;
- il rischio del successivo storno della negoziazione qualora l'assegno a causa di irregolarità formale , contraffazione o mancanza fondi dovesse risultare impagato;
- lo smarrimento, il furto o la distruzione degli assegni, nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei trasferimenti
- rischi interni ed esterni nelle e tra le banche coinvolte nelle fasi di incasso.
- Se i documenti da incassare comprendono documenti rappresentativi di merce, dato che l'operazione di incasso è separata dall'operazione commerciale sottostante, il venditore, in caso di mancato pagamento, assume i rischi derivanti dalla natura della merce (ad es. deperibilità) e i rischi di giacenza della merce a destino.

si precisa che un assegno estero può essere stornato dalla Banca trassata anche dopo che ne è stato comunicato il "pagato"; in alcuni casi ciò può avvenire anche uno più anni successivi alla data d'estinzione dell'assegno, ad esempio a seguito di vizi di forma o alterazione del titolo. Inoltre, in alcuni paesi vige l'istituto dello "Stop payment" per il quale un assegno può essere bloccato prima di essere pagato, a semplice richiesta del traente, anche una volta che sia stato emesso regolarmente.

Infine, si sottolinea che i requisiti e gli effetti del protesto possono essere sostanzialmente differenti tra uno Stato ed un altro.

Fatte salve tutte le norme conosciute in tema di negoziazione titoli di credito, ivi compresi quindi i controlli formali e di merito sulla bontà del cedente, il cliente presenterà l'assegno allo sportello compilato come segue:

- il tipo d'accredito richiesto (al dopo incasso);
- il nome del cliente cedente;
- gli estremi dell'assegno (banca trassata, piazza, n° assegno, ecc.);
- il conto corrente da accreditare;
- gli eventuali anticipi da estinguere;
- le eventuali informazioni per l'espletamento delle formalità valutarie.

Dovrà essere comunque rispettato quanto previsto dalla disciplina d'antiriciclaggio e dalle norme del monitoraggio fiscale.

La banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

- 1) irregolarità degli effetti;
- 2) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- 3) clausole di istruzione non tassative o contraddittorie;
- 4) scioperi anche del personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto, impedimento od ostacoli determinati da disposizioni di legge – e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe dei termini – o da consuetudini del luogo di pagamento degli assegni, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancato pagamento degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi

## CONDIZIONI ECONOMICHE

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente

- Commissione fissa accettazione incasso € 8,00
  
- Commissione di incasso 0,20 % massimo € 50,00

Si fa presente che sono possibili ulteriori addebiti in detrazione sull'importo del titolo ad opera delle banche estere o dei corrispondenti quali spese reclamate o recuperi spese postali e/o messaggi swift.

### Valute

Accredito operazioni in EUR  
Accredito operazioni in divisa

Giorno di esecuzione dell'operazione  
Data esecuzione dell'operazione +2 gg calendario Forex

## RECESSO E RECLAMI

### ***Recesso dal contratto***

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure se è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti hanno facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod.civ. (insolvenza del Cliente, diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 3 giorni (ovvero 15 giorni nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore).

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso di quindici giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

entro il giorno successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, salva la definizione delle operazioni in corso.

## **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (con lettera indirizzata per posta ordinaria a Viale Pio XII, 4, 00036 Palestrina (Roma) oppure inviata per posta elettronica alla casella [ufficioreclami@bancacentrolazio.net](mailto:ufficioreclami@bancacentrolazio.net) o a mezzo fax al n. 06 9535188) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

## **LEGENDA**

<b>Cambio</b>	Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa
<b>Tasso di cambio</b>	Rapporto tra il valore di due divise, in base alla quotazione – certo per incerto – adottata dalle due divise stesse, secondo le consuetudini del mercato forex.
<b>Negoziazione</b>	Trasformazione di una divisa in un'altra.
<b>Committente o ordinante</b>	Il venditore/esportatore che consegna alla propria banca gli assegni e le relative disposizioni di incasso.
<b>Banca trasmittente</b>	La banca incaricata di trasmettere gli assegni e le disposizioni di incasso alla banca del compratore nel paese di quest'ultimo.
<b>Banca incaricata dell'incasso</b>	La banca che provvede all'effettivo incasso conformemente alle istruzioni di incasso ricevute dalla banca trasmittente.
<b>Divisa</b>	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.
<b>FOREX</b>	Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.
<b>Rischio di Cambio</b>	Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio d'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione.
<b>Rischio Paese</b>	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali, e provvedimenti legislativi.
<b>Rischio Controparte</b>	Rischio legato ad eventuali insolvenze da parte della controparte, con cui viene conclusa l'operazione.
<b>Valuta</b>	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.

<b>Trassato</b>	Compratore o importatore al quale vengono presentati gli assegni per l'incasso
<b>Dopo incasso</b>	Accredito sul conto corrente del cliente solamente ad avvenuto incasso.
<b>I.C.C.R.E.A</b>	Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
<b>Valuta negoziabile</b>	Divisa estera, ammessa alla negoziazione
<b>Stop payment</b>	Blocco dell'assegno prima del pagamento, su richiesta del traente.